

STATUTO FONDAZIONE LIVORNO - ARTE E CULTURA

Art. 1

(Denominazione, natura, sede e durata)

Fondazione Livorno Arte e Cultura – Magazzini del Monte - ETS (qui di seguito indicata come “FLAC” o "Fondazione") è persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

E' istituita da Fondazione Livorno, unico soggetto Fondatore.

Essa è ente strumentale di Fondazione Livorno, come previsto e definito all'art. 1 del Protocollo di intesa sottoscritto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze il 22 aprile 2015, di seguito “Protocollo d'intesa”, ed è costituita per il conseguimento degli scopi istituzionali della stessa Fondazione Livorno nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'art. 3 che segue.

La Fondazione ha sede nel comune di Livorno, all'indirizzo comunicato al RUNTS- ed ha durata illimitata.

In conseguenza dell'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, la Fondazione ha l'obbligo di usare, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo ETS.

Art. 2

(Disciplina)

La Fondazione è disciplinata, oltre che dal presente statuto, definito in aderenza ai contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio Spa, e dal “Protocollo d'intesa”, dal D.lgs. 117/17 e s.m.i e dalle norme del Codice Civile in quanto compatibili.

La Fondazione non può distribuire o assegnare utili, sotto qualsiasi forma, agli amministratori, ai fondatori e ai dipendenti.

La Fondazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale nel corso della propria esistenza.

La Fondazione impiega gli utili o avanzi di gestione esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al successivo art. 3 e per preservare il valore reale del patrimonio.

Art.3

(Finalità e scopi)

La Fondazione è ente strumentale di Fondazione Livorno per la creazione e la gestione di uno spazio culturale polivalente che sarà realizzato nel complesso immobiliare denominato “Palazzo del Monte dei Pegni” sito in Livorno Scali del Monte Pio n.31a/33, attività che consentirà anche la valorizzazione di un immobile di grande interesse storico artistico.

Tale complesso comprende, oltre ai c.d. Magazzini, anche i locali del Monte dei Pegni siti in Livorno via Borra n. 25.

La Fondazione non ha fini di lucro e si propone di perseguire esclusivamente attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e precisamente:

- educazione, istruzione nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale indicate dal presente Statuto.

Nel perseguimento dei propri scopi statuari la Fondazione potrà svolgere varie attività quali:

- a) allestimento di mostre temporanee e permanenti;
- b) organizzazione di convegni, stage e seminari con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio immobiliare di interesse culturale e rendere fruibile al pubblico una articolata offerta culturale;
- c) promozione di ogni forma di arte, con particolare attenzione al mondo giovanile;
- d) organizzazione di eventi e spettacoli.

Per il raggiungimento dei propri scopi statutari la Fondazione può:

- a) stipulare ogni atto necessario e/o opportuno, anche per il finanziamento delle attività deliberate, nonché qualsiasi altra attività o negozio che si dovesse rendere opportuno o utile per il raggiungimento degli scopi statutari nei limiti delle vigenti normative e del presente statuto;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque detentrica a qualsiasi titolo;
- c) attivare campagne di sensibilizzazione finalizzate a reperire fondi per gli scopi istituzionali ed incrementare i contributi volontari di terzi;
- d) partecipare a bandi per contributi pubblici nazionali, comunitari o internazionali;
- e) svolgere ogni altra attività idonea o comunque necessaria o utile per il conseguimento degli scopi statutari ed esercitare, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, anche attività di impresa, di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell'editoria, nel rispetto dei limiti delle leggi vigenti;
- f) la Fondazione, nell'ambito e per il perseguimento delle finalità sopra indicate, può partecipare ad iniziative promosse dalle Fondazioni di origine bancaria e/o Fondazioni od enti strumentali delle stesse, sia in ambito regionale (per il tramite della Consulta Regionale) o nazionale (per il tramite dell'ACRI).

La Fondazione potrà svolgere ogni altra attività idonea, ovvero di supporto alle finalità istituzionali di Fondazione Livorno, a seguito di delega conferita da quest'ultima.

La Fondazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui ai precedenti commi purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti di cui all'art 6 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività a seconda dei casi, nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Per il sostegno dell'attività istituzionale la Fondazione potrà inoltre effettuare campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi ai sensi e con le modalità di cui all'art. 7 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 4

(Modalità di perseguimento degli scopi statutari)

La Fondazione persegue le finalità istituzionali descritte nell'art. 3 promuovendo propri programmi e progetti di intervento da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti privati o pubblici, tenendo conto dei programmi svolti dai più importanti enti che operano nello stesso ambito territoriale.

Art.5

(Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione versato da Fondazione Livorno e dagli avanzi di gestione, nonché da ogni altra entrata specificatamente destinata a tale scopo.

Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.

Art. 6

(Finanziamento delle attività della Fondazione)

La Fondazione finanzia le proprie attività istituzionali utilizzando:

- a) i proventi derivanti dalla gestione del proprio patrimonio;
- b) i contributi erogati da Fondazione Livorno;
- c) i contributi pubblici o privati, destinati alla attuazione delle finalità statutarie e non espressamente finalizzati all'incremento del patrimonio;
- d) ogni altro provento comunque percepito e i proventi dell'attività d'impresa eventualmente esercitata;
- e) gli avanzi di gestione risultanti dai bilanci annuali non espressamente destinati a incremento del patrimonio.

Art. 7

(Criteri di gestione)

La gestione dell'attività della Fondazione si svolge nel rispetto del principio di economicità ed osservando criteri prudenziali di rischio nel perseguimento degli obiettivi di missione, secondo principi di trasparenza e eticità coerenti con le linee strategiche di Fondazione Livorno.

Art. 8

(Organi della Fondazione)

La Fondazione può essere amministrata da un organo monocratico o da un Consiglio di Amministrazione, composto da tre membri.

In caso di presenza di un Consiglio di Amministrazione, deve essere nominato il Presidente, secondo quanto previsto dall'art.13

Deve essere nominato un Organo di Controllo con le attribuzioni e le caratteristiche di cui al successivo art. 17.

Art. 9

(Requisiti generali di onorabilità)

I componenti gli Organi devono essere scelti tra persone di specchiata moralità e indiscussa probità, preferibilmente residenti nella provincia di Livorno.

Possono far parte degli Organi coloro che:

- a) non si trovino in una delle condizioni previste dell'art. 2382 del Codice Civile;
- b) non siano sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423, o della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) non siano stati condannati con sentenza, salvi gli effetti della riabilitazione: a pena detentiva per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e di strumenti di pagamento; alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice Civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942 p. 267; alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico, l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria; alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo; non abbiano subito applicazione, su richiesta, di una delle suddette pene, salvo il caso dell'estinzione di reato;
- d) siano in possesso di comprovati requisiti di onorabilità, professionalità e competenza adeguata a permettere loro di contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali, in particolare nei settori di intervento della Fondazione con riferimento all'art. 1 del D.M. 18/3/1998 n. 161, oppure abbiano maturato esperienza di amministratori o di revisori nell'ambito di fondazioni;

- e) siano in possesso dei requisiti soggettivi, anche di ordine etico, necessari per garantire la tutela della Fondazione e della sua immagine.

Art. 10

(Cause di ineleggibilità e di incompatibilità)

Non possono far parte dell'Organo Amministrativo:

- a) coloro che sono membri del Parlamento Italiano e Europeo, del Governo, della Corte Costituzionale ovvero di altri organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, della Magistratura e coloro che hanno ricoperto dette cariche da meno di tre anni;
- b) il Presidente, gli assessori e i consiglieri regionali, il Presidente, gli assessori e i consiglieri provinciali, il Sindaco gli assessori ed i consiglieri comunali, nonché i componenti delle giunte che non siano consiglieri o coloro che abbiano ricoperto tali ruoli la cui carica sia cessata da meno di un anno;
- c) i dipendenti della Fondazione in servizio o in quiescenza da meno di un anno e il direttore generale di società nelle quali la Fondazione può nominare amministratori, eccezion fatta per quelle strumentali, nonché il coniuge, i parenti e gli affini fino al terzo grado dei medesimi;
- d) il presidente e i componenti gli organi dei consorzi tra enti locali, delle unioni di comuni o di altre forme associative locali e delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 operanti nei territori della provincia di Livorno o che abbiano esercitato tali funzioni nei 12 mesi precedenti la nomina;
- e) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, nonché i segretari e i direttori generali comunali e provinciali degli enti operanti nei territori della provincia di Livorno.

La nomina a componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con:

- a) lo stato di coniuge, di parente e di affine, fino al terzo grado incluso, dei membri del Consiglio di Amministrazione, Comitato di Indirizzo e del Collegio Sindacale di Fondazione Livorno;
- b) la carica di componenti dell'Organo Amministrativo di enti, associazioni o istituzioni beneficiarie in via continuativa di erogazioni da parte di Fondazione Livorno;
- c) la carica di componente degli organi sociali di imprese di cui la Fondazione nomina amministratori e che non costituiscano imprese strumentali della Fondazione;

Art.11

(Cause generali di decadenza e sospensione)

I componenti gli Organi sono dichiarati decaduti dall'ufficio, nei casi in cui:

- a) vengano meno i requisiti soggettivi di cui all'articolo 9;
- b) sopravvengano cause di ineleggibilità;
- c) sopravvengano cause di incompatibilità non rimosse entro 30 giorni;
- d) non siano intervenuti alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive senza giustificato motivo.

Oltre che nell'ipotesi di cui all'art. 10, i componenti gli Organi sono sospesi dalla carica nel caso in cui:

- a) sia stata provvisoriamente applicata nei loro confronti una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965 n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) sia stata applicata nei loro confronti una misura cautelare di tipo personale.

In tali ipotesi la sospensione permane per l'intera durata delle misure applicate.

Il componente degli Organi è tenuto a dare immediata comunicazione e comunque non oltre il termine di 30 giorni, delle cause di decadenza o sospensione o delle cause di incompatibilità che lo riguardano. La violazione di tale obbligo comporta la non rieleggibilità negli organi della Fondazione per un periodo di 5 anni.

La decadenza e la sospensione dell'Organo di Controllo è deliberata con provvedimento motivato dall'Organo di Amministrazione, se costituito in forma collegiale, oppure di Fondazione Livorno in caso di Organo monocratico, in questo caso sulla base di una dettagliata relazione dell'Amministratore Unico.

La decadenza dell'Organo di Amministrazione se costituito in forma monocratica è deliberata con provvedimento di revoca dalla Fondazione Livorno sulla base di una motivata relazione predisposta dall'Organo di Controllo.

Art. 12

(Prorogatio e dimissioni)

Alla scadenza del mandato i componenti gli Organi rimangono nelle loro funzioni fintanto che non entrino in carica i successori.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al rispettivo Organo o, se monocratico, al Presidente di Fondazione Livorno.

Art. 13

(Nomina del Presidente/Amministratore Unico)

L'Amministratore Unico o il Presidente della Fondazione sono designati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione Livorno e durano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del mandato.

Nei casi di anticipata cessazione dell'incarico, Amministratore Unico o il Presidente in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del soggetto sostituito.

Art. 14

(Funzioni del Presidente/Amministratore Unico)

L'Amministratore Unico o il Presidente hanno la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi e in giudizio. Ove esistente, il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone l'ordine del giorno, vigila sulla esecuzione delle deliberazioni di questo e sul conseguimento delle finalità istituzionali.

L'Amministratore Unico o il Presidente ha altresì la facoltà di nominare avvocati e procuratori per rappresentare la Fondazione in giudizio e di dare mandati per rendere dichiarazioni di terzi nonché di rilasciare procure speciali.

L'Amministratore Unico o il Presidente promuove l'attività della Fondazione, sovrintendendo all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione (ove esistente) e al funzionamento della struttura organizzativa della Fondazione. Vigila sull'applicazione dello Statuto e dei regolamenti interni.

Ove esistente, il Presidente esercita le funzioni delegate dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 16 e, può, nei casi di necessità ed urgenza, assumere i necessari provvedimenti e atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti e atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella sua prima riunione.

In caso di Amministratore unico tutte le decisioni assunte sono riportate nel Libro delle Determine dell'A.U. che deve essere messo a disposizione dell'Organo di Controllo per le verifiche di legittimità e conformità alla legge, allo statuto ed ai regolamenti interni.

Art. 15

(Composizione, nomina, funzionamento e durata del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione (ove esistente) è composto dal Presidente e da 2 membri designati dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Livorno fra persone aventi i requisiti di cui all'art.

9, e che non si trovino nelle situazioni di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 10.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i propri membri un Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento; la firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, presso la sede della Fondazione o altrove, ad iniziativa del Presidente o di chi ne fa le veci, che ne fissa l'ordine del giorno, con avviso da inviarsi al recapito indicato dai singoli componenti il Consiglio di Amministrazione con lettera raccomandata, PEC, posta elettronica oppure a mezzo telegramma, telefax, o altro mezzo che comprovi l'avvenuta ricezione, almeno 3 giorni liberi prima della data stabilita. In casi d'urgenza, tale termine è ridotto ad almeno 24 ore. Il Consiglio deve essere convocato quando ne facciano richiesta almeno due consiglieri o l'Organo di Controllo. La riunione del Consiglio di Amministrazione si intende comunque validamente costituita qualora siano presenti tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.

Le riunioni possono svolgersi anche a distanza, con l'utilizzo di strumenti telematici (audio e video conferenza), purché sia garantita la partecipazione di tutti i componenti.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Il Presidente sottoscrive i verbali con il Direttore, ove nominato, che svolge funzioni di Segretario verbalizzante. In caso di assenza o impedimento del Direttore, procederà a verbalizzare colui che è stato designato dal Presidente a tale funzione.

Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei voti dei presenti: in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Il voto è palese.

I componenti il Consiglio di Amministrazione durano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. In tale occasione si procede al rinnovo dell'Organo dopo aver ricevuto le designazioni della Fondazione Livorno ed aver espletato le verifiche di cui agli artt. 9 e 10. Gli amministratori uscenti rimangono nel loro ufficio finché non entrino in carica i loro successori.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente informa Fondazione Livorno affinché designi il nuovo amministratore. Il mandato dell'amministratore subentrato scade con quello del Consiglio di cui è divenuto parte.

Art. 16

(Funzioni del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio d'Amministrazione o l'Amministratore Unico esercitano tutti i poteri per l'ordinaria e per la straordinaria amministrazione della Fondazione. In particolare provvedono:

- a) in caso di presenza del Consiglio di Amministrazione, alla verifica della sussistenza e della permanenza, in capo ai propri membri dei requisiti soggettivi e delle cause di ineleggibilità o di incompatibilità per l'assunzione in carica;
- b) in caso di presenza del Consiglio di Amministrazione a deliberare la decadenza e la sospensione dei propri membri entro trenta giorni dall'accertamento della sussistenza delle rispettive cause rilevanti;
- c) alla gestione, ordinaria e straordinaria, della Fondazione, nonché adempiere alla definizione di compiti di proposta e d'impulso dell'attività della Fondazione nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'ente designante;
- d) a definire le specifiche linea-guida per la pianificazione operativa dell'attività;
- e) all'eventuale nomina del Vice Presidente;
- f) predisporre il bilancio consuntivo e la relazione annuale sull'attività svolta, nonché il documento programmatico previsionale, utilizzando gli schemi previsti per gli ETS;
- g) all'accettazione di eredità, legati, lasciti e altre donazioni;

- h) alla nomina dei rappresentanti della Fondazione in altri enti, organismi o istituzioni;
- i) alle convenzioni con gli enti pubblici competenti, nonché con soggetti privati, che si rendano necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi statutarî;
- j) all'assunzione di dipendenti e ad ogni decisione relativa al loro stato giuridico ed economico;
- k) all'acquisto o alla vendita di beni e ad ogni altra operazione finanziaria di competenza della Fondazione;
- l) alla promozione di liti attive e alla resistenza in liti passive;
- m) al conferimento di incarichi professionali;
- n) alla eventuale nomina del Direttore della Fondazione, determinandone compiti, poteri, durata, inquadramento, compensi;
- o) alla eventuale approvazione di un proprio regolamento interno;
- p) alla composizione, alla nomina, alla definizione del meccanismo di funzionamento ed alla revoca di eventuali comitati tecnici e/o scientifici nonché alla determinazione dei compensi e dei rimborsi spese spettanti ai loro componenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente della Fondazione le proprie attribuzioni, escluse quelle delle lettere a), b), f), g), k) e p).

Art. 17

(Organo di controllo)

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Fondazione Livorno. I componenti l'Organo di controllo durano in carica quattro esercizi compreso quello di nomina e scadono alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio. Rimangono nel loro ufficio finché non entrino in carica i loro successori.

Può essere monocratico o, in alternativa, costituito da tre membri effettivi e due supplenti. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice Civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

Laddove sia richiesto per legge o ritenuto opportuno, il Consiglio di Amministrazione nomina un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti all'apposito registro.

Qualora il Consiglio di Amministrazione assegni all'Organo di controllo anche la funzione di Revisione legale, tutti i componenti dovranno essere nominati tra soggetti iscritti al Registro dei Revisori legali

All'Organo di Controllo spetta un compenso nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto della natura di ente senza fine di lucro della Fondazione.

I verbali dell'Organo sono riportati in apposito libro tenuto dallo stesso.

Art.18

(Compensi)

Al Presidente, Amministratore Unico, ai Consiglieri di Amministrazione e ai componenti l'Organo di controllo spetta, oltre al rimborso spese documentate inerenti il proprio mandato, un compenso, nella misura determinata al momento della designazione dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente Fondatore.

L'entità delle indennità previste dal presente Statuto viene determinata in funzione delle responsabilità e degli impegni associati ai relativi incarichi, nonché delle loro congruità rispetto alla natura istituzionale e all'assenza di finalità lucrative e nel rispetto dell'art. 8, comma 3, lett. a) del D.Lgs. 117/17.

Qualora l'Amministratore unico o i membri del Consiglio di Amministrazione siano anche membri degli Organi di Fondazione Livorno non è previsto alcun compenso per la carica, salvo il rimborso

delle spese effettive necessarie per l'esercizio del mandato.

Art. 19

(Bilancio annuale e documento programmatico previsionale)

L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre dello stesso anno.

Entro il 30 di novembre di ciascun anno il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico predispose il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo e lo comunica alla Fondazione Livorno;

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro il 28 febbraio, con possibilità per speciali ragioni di posticipare la chiusura entro 4 mesi dalla fine dell'esercizio. Il Bilancio è reso pubblico con la pubblicazione nel RUNTS nei termini di legge.

In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione.

Art. 20

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attualmente pari a 100.000,00 euro annui, la Fondazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate superano l'importo previsto dall'art. 14, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni, attualmente pari a 1.000.000,00 euro annui, la Fondazione deve redigere, depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 21

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite della Fondazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dalla Fondazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

Art. 22

(Scritture Contabili)

La Fondazione deve tenere i seguenti libri obbligatori:

- a) il libro giornale;
- b) il libro degli inventari;

- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione o il libro delle Determine dell'Amministratore Unico.;
- d) i registri obbligatori ai fini fiscali, se dovuti.

I libri indicati al precedente comma devono essere numerati e bollati e tenuti a norma di legge.

Le attività esercitate in forma d'impresa, strumentali alle finalità della Fondazione, devono essere contabilizzate e rendicontate in bilancio separatamente dalle altre attività istituzionali non esercitate in forma d'impresa.

Art. 23 (Direttore)

Qualora venga nominato, il Direttore provvede al coordinamento funzionale e organizzativo delle attività della Fondazione ed in particolare:

- a) interviene con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e di eventuali comitati;
- b) sovrintende agli uffici della Fondazione, di cui si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni;
- c) assume le funzioni di Segretario Verbalizzante previste dallo Statuto;
- d) ha facoltà di firma della corrispondenza e dei contratti relativi all'ordinaria amministrazione della Fondazione e può delegare tali funzioni, anche in via continuativa, ai dipendenti.

Nella ipotesi di sua assenza o impedimento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di un suo sostituto.

Art. 24 (Disposizioni transitorie e finali)

Spetta all'Ente Fondatore la delibera in ordine a operazioni di trasformazione, fusione e scissione, della Fondazione strumentale di cui al presente statuto.

Compete all'Organo Amministrativo di FLAC – Magazzini del Monte la delibera in ordine al suo scioglimento.

La determinazione dell'Organo Amministrativo che stabilisce lo scioglimento – per qualsiasi causa – della Fondazione determina la nomina di uno o più liquidatori. In caso di suo scioglimento per qualsiasi causa, la Fondazione provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sulla devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni del Consiglio di Amministrazione o, in mancanza di indicazione sulla destinazione, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 25 (Norma di rinvio)

Per quanto non previsto nel presente Statuto si fa espressamente riferimento alle disposizioni di legge contenute nel Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117), e del Codice Civile in quanto applicabili.

Art 26 (Norme transitorie)

La Fondazione acquisisce la qualifica di ETS con l'iscrizione nel RUNTS da effettuarsi ai sensi dell'art 22 del D.lgs. 117/17 e dell'art. 17 del DM 15/9/2020.

Gli Amministratori in carica alla data di approvazione delle presenti modifiche statutarie decadono con l'approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio 2022.